

## **Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica**

*La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,*

nella procedura per circolazione degli atti del 1° giugno 2012,

visti l'articolo 321<sup>bis</sup> del Codice penale (CP; RS 311.0) e

gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente  
l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica  
(OATSP; RS 235.154);

in re *Kantonsspital Graubünden, progetto «Retrospektive Analyse der  
Chemotherapie mit Oxaliplatin, Campto und Xeloda (OCX) beim metastasierten  
kolorektalen Karzinom am Kantonsspital Graubünden»*, concernente la domanda  
del 16 aprile 2012 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto  
professionale in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP, a scopo di ricerca nei campi  
della medicina e della sanità pubblica,

*decide:*

### **1. Titolari dell'autorizzazione**

- a) Al dr. med. Richard Cathomas e al dr. med. Roger von Moos, LD, entrambi  
al Kantonsspital Graubünden, in qualità di responsabili del progetto, è rila-  
sciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare  
in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la rice-  
zione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.
- b) Al dr. med. Stefan Brunner, medico assistente al Kantonsspital Graubünden,  
è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione parti-  
colare in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la  
ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente deci-  
sione.

Tutti i titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa  
all'obbligo di mantenere il segreto cui soggiacciono in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP e  
consegnarla alla Commissione peritale.

### **2. Oggetto dell'autorizzazione particolare**

- a) Ai medici curanti e al loro personale ausiliario del Kantonsspital Graubün-  
den è rilasciata l'autorizzazione di trasmettere ai titolari di cui al punto 1 i  
dati necessari alla realizzazione del progetto di cui al punto 3 di pazienti af-  
fetti da metastasi di carcinoma colo-rettale che sono stati trattati in ospedale  
con una chemioterapia combinata di Oxaliplatino, Campto e Xeloda (OCX).  
I dati trasmessi devono servire unicamente allo scopo menzionato al punto 3.
- b) Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di  
comunicare i dati.

### **3. Scopo della comunicazione dei dati**

I dati personali comunicati sulla base della presente autorizzazione che soggiacciono al segreto medico secondo l'articolo 321 CP possono essere utilizzati unicamente per la realizzazione del progetto «Retrospektive Analyse der Chemotherapie mit Oxaliplatin, Campto und Xeloda (OCX) beim metastasierten kolorektalen Karzinom am Kantonsspital Graubünden».

### **4. Protezione dei dati comunicati**

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati. Tali misure devono corrispondere allo stato della tecnica.

### **5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati**

Il dr. med. Richard Cathomas e il dr. med. Roger von Moos, LD, in qualità di responsabili del progetto, sono responsabili della protezione dei dati comunicati.

### **6. Oneri**

- a) I dati necessari alla realizzazione del progetto devono essere anonimizzati il più presto possibile.
- b) Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione di dati non anonimizzati.
- c) I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena non siano più necessari.
- d) I risultati del progetto possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire sino alle persone interessate. Al termine del progetto, un esemplare di eventuali pubblicazioni deve essere fatto pervenire alla Commissione peritale per conoscenza.
- e) I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a informare per scritto i medici che prendono parte al progetto in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Nel documento si deve menzionare che non possono essere trasmessi dati di pazienti che hanno vietato l'utilizzo dei propri dati a scopo di ricerca. Prima dell'invio, la comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al segretariato della Commissione peritale a destinazione del presidente per conoscenza.

### **7. Rimedi giuridici**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 9023 San Gallo) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù dell'articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

## **8. Comunicazione e pubblicazione**

La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, previo appuntamento telefonico (tel. 031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

2 ottobre 2012

Commissione peritale per il segreto professionale  
in materia di ricerca medica:

Il presidente, Franz Werro